



## Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Milano

### DECRETO DI PERQUISIZIONE LOCALE E PERSONALE

- artt. 247 e segg. c.p.p. -

### DECRETO DI ISPEZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

- artt. 244 e segg. c.p.p.

Il Pubblico Ministero dott. Alfredo Robledo, dott. Paolo Filippini e dott. Roberto Pellicano.

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

- **BELSITO Francesco**, in relazione ai successivi punti 1, 2 e 3
- **BONET Stefano**, in relazione ai successivi punti 1 e 3
- **SCALA Paolo**, in relazione al successivo punto 1

per il reato di cui all'art.

- 1) **81 cpv, 110, 646, 61 nn. 7 e 11 cp in relazione al denaro di proprietà della LEGA NORD commesso in Milano e altrove fino al gennaio 2012**
- 2) **art. 110, 640 bis cp con riferimento ai rimborsi elettorali, commesso in Milano fino all'agosto 2011**
- 3) **art. 110, 640 bis cp con riferimento ai fatti SIRAM spa commessi in Milano in data anteriore e prossima al giugno 2011**

Questo ufficio procede per il reato di appropriazione indebita aggravata (**punto n. 1**) a carico di BELSITO Francesco e SCALA Paolo e BONET Stefano, con riferimento al denaro sottratto al partito politico LEGA NORD; procede inoltre per il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (**punto 2**) a carico dello stesso BELSITO con riferimento alle somme ricevute a titolo di rimborso spese elettorali e somme percepite dall'erario per la distribuzione del 4/1000 sulle imposte dirette. Procede infine per truffa ai danni dello Stato a carico di BONET Stefano e BELSITO Stefano (**punto 3**) con riferimento alle erogazioni concesse dallo Stato sotto forma di credito di imposta in favore della società SIRAM spa con sede a Milano.

La figura di BELSITO Francesco era emersa nel corso di alcune intercettazioni telefoniche eseguite nel procedimento n. 34941/08 (nell'ambito del quale si procede per riciclaggio ed associazione a delinquere a carico di altri soggetti). In particolare BELSITO aveva richiesto il supporto di una società fiduciaria con sede a Lugano, la



DOGE SA, per la predisposizione di strutture societarie attraverso le quali giustificare il trasferimento all'estero di denaro detenuto in Italia.

Si era appreso nel frattempo che BELSITO era tesoriere della LEGA NORD e che in tale veste gestiva denaro del partito politico. Si era anche appreso che egli era membro del cda di FINCANTIERI. Dalle indagini effettuate sul suo conto era emerso che questi faceva versamenti di denaro alla LEGA in misura superiore ai redditi da lui percepiti. Ciò aveva suscitato perplessità ma non al punto da ipotizzare reati a suo carico.

Soltanto in data 3 febbraio, 5 e 8 marzo 2012 erano pervenute a questo Ufficio le note della Gdf con le quali veniva informata questa AG del contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti, la prima due movimenti di denaro contante su rapporti intestati alla LEGA NORD di importo complessivo pari a euro 95.000, prelevati nel mese di dicembre del 2010 da BELSITO con la giustificazione fornita alla banca segnalante di "alimentare la cassa del partito". Le seconde del marzo 2012 segnalavano invece i fatti già di dominio pubblico relativi agli "investimenti" a Cipro e in Tanzania della somma di euro 6.000.000 circa. Nelle due segnalazioni si riferiva che "l'investimento in TANZANIA era stato effettuato tramite Stefano BONET, soggetto già segnalato .. per una possibile truffa ai danni dello Stato". Questa AG acquisiva pertanto ulteriori segnalazioni sospette riguardanti il BONET, le quali descrivevano con precisione una anomala operatività della società milanese denominata SIRAM spa, la quale nel periodo gennaio - febbraio 2010 aveva, attraverso due società POLA.RE, scarl e Marco Polo Technology srl delle quali era amministratore Stefano BONET, realizzato dei movimenti circolari di denaro fittiziamente giustificati con fatture relative a costi per investimenti in ricerche e sviluppo. Più precisamente la SIRAM aveva versato alla POLARE scarl una somma di circa 5 milioni di euro dei quali era rientrata in possesso attraverso pagamenti effettuati da altre società, tutte legate al "Gruppo BONET". La finalità della operazione era quella di lucrare gli incentivi previsti dallo Stato con la Legge finanziaria 2007, la quale nei commi da dal 280 al 284 aveva previsto in favore di imprese che svolgessero attività in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo un credito di imposta, che la legge finanziaria dell'anno successivo aveva elevato al 40% degli importi impiegati.

Questo PM procedeva quindi alla iscrizione del reato previsto dall'art. 640bis cp commesso in Milano nel 2010 (punto 3).

In data odierna pervenivano a questo ufficio le note di polizia giudiziaria riguardanti l'attività delegata dalle AG di Napoli e Reggio Calabria. Entrambe corredate da abbondante materiale probatorio, esse forniscono elementi di forte consistenza probatoria circa i reati indicati nei tre punti in epigrafe.

Sulla questione riguardante l'utilizzo dei fondi della LEGA negli investimenti in Tanzania e Cipro, questo ufficio aveva già in precedenza dato avvio ad un procedimento contro ignoti per il reato di appropriazione indebita aggravata, in seguito all'esposto di un militante della lega che aveva denunciato l'episodio, peraltro già pubblicizzato dagli organi di informazione.

La nota proveniente dal NOE, diretta all'AG di Napoli, fornisce elementi inequivocabili circa il fatto che la gestione della tesoreria del partito politico LEGA NORD è avvenuto nella più completa opacità fin dal 2004 e comunque, per ciò che riguarda BELSITO, fin da quando questi ha cominciato a ricoprire l'incarico di tesoriere. Egli ha alimentato la cassa con denaro non contabilizzato ed ha effettuato pagamenti e impieghi, anch'essi



non contabilizzati o contabilizzati in modo inveritiero. Tra questi impieghi risaltano nelle conversazioni telefoniche indicate nella richiamata nota del NOE "i costi della famiglia", intendendosi per tali gli esborsi effettuati per esigenze personali di familiari del leader della LEGA NORD. Si tratta di esborsi in contante o con assegni circolari o attraverso contratti simulati. Tali atti di disposizione, in ipotesi non riconducibili agli interessi del partito e contrari ai suoi vincoli statutari, hanno carattere appropriativo.

I conti dei partiti politici debbono essere rendicontati in modo molto dettagliato, attraverso la redazione di un documento, del tutto simile al bilancio delle società commerciali, che ha tuttavia natura pubblica perché è indirizzato al Parlamento, viene revisionato da Revisori nominati dallo stesso Parlamento ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, avendo finalità di controllo pubblicistico. Il rendiconto della LEGA così come emerge dalla nota del NOE prima richiamata è inveritiero, posto che non dà conto della reale natura delle uscite, come non dà conto della gestione "in nero" (sia in entrata sia in uscita) di parte delle risorse affluite alla cassa del partito. E' perciò ipotizzabile a fianco al delitto di appropriazione indebita, anche il delitto previsto dall'art 640bis cp posto che buona parte del denaro che affluisce alle casse della LEGA proviene dalle casse pubbliche sotto forma di destinazione del quattro per mille dell'IRPEF ex lege 2.1.1997 n. 2 o sotto forma di rimborsi per consultazioni elettorali ex lege 3.6.1997 n. 157. In entrambi i casi la validità di questi finanziamenti è sottoposta a controllo successivo da parte di organi dello Stato nominati dai Presidenti di Camera e Senato. L'obbligo di rendicontazione, con la revisione dei conti effettuata da revisori nominati dal Parlamento è momento fondamentale del procedimento di controllo pubblico. La sanzione prevista dall'art. 1 comma 8 l. n. 157/99 per le violazioni riguardanti la regolare tenuta del rendiconto è la sospensione dell'erogazione del rimborso stesso. Alla LEGA nord vengono annualmente accreditate somme significative dagli organi della Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica a titolo di rimborso di spese elettorali. Nell'agosto del 2011 sono stati corrisposti alla LEGA NORD circa 18 milioni di euro. Tali somme hanno avuto quale presupposto la validazione del rendiconto 2010 sul quale vi è la prova della falsità.

#### RILEVATO CHE

che, in conseguenza di quanto sopra, vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi nella attuale disponibilità degli indagati **BELSITO Francesco**, **BONET Stefano**, **SCALA Paolo**, nonché delle persone informate sui fatti oggetto di indagine **DAGRADA Nadia**, **CANTAMESSA Daniela**, **VIVIAN Tiziana**, **ZAMPIERI Mauro**, **CRIPPA Daniele** ed all'interno delle sedi delle persone giuridiche **PO.LA.RE** (POLYTECHNIC LABORATORY OF RESEARCH S.C.A.R.L.) sede di San Donà di Piave (VE), via G. Dall'Armi n. 27/1, **EFFEGI SISTEMI IDRODINAMICI Srl** sede di Peschiera Borromeo (Mi), via Lambro n. 6, uffici amministrativi della **LEGA NORD** sede di Milano, via Bellerio n. 41, **SIRAM SpA** sede di Milano, via Bisceglie n. 95, **MARCO POLO TRIVENETO Srl** sede di San Donà di Piave (VE), via G. Dall'Armi n. 19/1, possano ritrovarsi elementi utili alla prosecuzione delle indagini, quali denaro o altre utilità, documentazione cartacea, informatica, bancaria, contabile, appunti, corrispondenza;



Visti gli artt. 250 e segg. c.p.p.:

**DISPONE**

- **la perquisizione locale e personale:**
- dell'abitazione di BELSITO Francesco in Genova, via Domenico Fiasella n. 16 e di ogni altro luogo di pertinenza dell'abitazione;
- dell'ufficio BELSITO Francesco, presso la sede della Lega Nord di Milano, via Bellerio n. 41;
- delle cassette di sicurezza di BELSITO Francesco, nella sua disponibilità presso gli Istituti Bancari che eventualmente saranno individuati nel corso delle operazioni di perquisizione;
- dell'abitazione di BONET Stefano, in San Donà di Piave (VE), via G. Garibaldi n. 31 e di ogni altro luogo di pertinenza dell'abitazione;
- dell'abitazione di SCALA Paolo, in Rho (mi), via Zucca n. 6/B e di ogni altro luogo di pertinenza dell'abitazione;
- dell'ufficio di SCALA Paolo in Milano, P.zza Castello 26 e di ogni pertinenza dello stesso;
- dell'abitazione di DAGRADA Nadia, in Milano, via Prestinari n. 1 e di ogni altro luogo di pertinenza dell'abitazione;
- dell'ufficio di DAGRADA Nadia, presso la sede della Lega Nord di Milano, via Bellerio n. 41
- dell'abitazione di CANTAMESSA Daniela in Milano via Gaeta n. 45 e di ogni altro luogo di pertinenza dell'abitazione;
- dell'ufficio di CANTAMESSA Daniela, presso la sede della Lega Nord di Milano, via Bellerio n. 41
- dell'abitazione di ZAMPIERI Mauro, in Garbagnate Milanese (MI) Via Vivaio 1 e di ogni altro luogo di pertinenza dell'abitazione;
- dell'abitazione di VIVIAN Tiziana, in Roma, Via Dei Prati Fiscali n. 258 e di ogni altro luogo di pertinenza dell'abitazione;
- dell'abitazione di CRIPPA Daniele Fausto, in Milano, via Telesio n. 19 e di ogni altro luogo di pertinenza dell'abitazione;
- degli uffici della P.O.I.A.R.E (POLYTECHNIC LABORATORY OF RESEARCH S.C.A.R.L.) sede di San Donà di Piave (VE), via G. Dall'Armi n. 27/1;
- degli uffici della EFPEGI SISTEMI IDRODINAMICI Srl sede di Peschiera Borromeo (Mi), via Lambro n. 6;
- degli uffici della SIRAM SpA sede di Milano, via Bisceglie n. 95;
- degli uffici della MARCO POLO TRIVENETO Srl sede di San Donà di Piave (VE), via G. Dall'Armi n. 19/1
  
- **l'ispezione dei sistemi informatici** e/o di telecomunicazione situati nei locali sopraindicati, contestualmente all'attività di perquisizione, operando in contraddittorio con la parte interessata (personale tecnico addetto alla gestione dei richiamati sistemi e/o funzionari allo scopo indicati), al fine di accedere ai dati ivi presenti (anche se cancellati o comunque presenti su sistemi di *backup* o *storage*) di



interesse investigativo in quanto attinenti ai fatti di cui al presente procedimento e relativi ai fatti sopraindicati, ricomprendendo eventuali *folder* di rete, le cartelle personali di rete, le caselle di posta elettronica anche ove presenti su *mail server* o su sistemi di comunicazione cellulari, riversando quanto acquisito su supporti durevoli non riscrivibili, e/o magnetici, in modo da garantirne la rilevazione di modifica, in continua assistenza della parte e adottando le misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione

- della perquisizione delle **cassette di sicurezza** intestate a BELSITO Francesco, BONET Stefano e SCALA Paolo, ovunque esse si trovino.

con **conseguente sequestro**, a norma dell'art. 252 c.p.p., di quanto rinvenuto (corpo di reato, cose pertinenti al reato) ed in ogni caso ritenuto utile al fine delle indagini:

che copia del presente decreto sia consegnato alla persona sottoposta alle indagini se presente, o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo con avviso alla stessa della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 c.p.p.: (in caso di mancanza delle persone sopra indicate si dovrà provvedere secondo le modalità di cui agli artt.250, comma 2°, c.p.p. e 80 D.Lv.271/1989).

#### AUTORIZZA

la rimozione di eventuali ostacoli fissi che eventualmente si frapponessero al regolare svolgimento delle operazioni di perquisizione locale di cui al presente decreto (il tutto con facoltà di servirsi dell'ausilio di personale idoneo e con modalità tali da recare il minor danno possibile alla proprietà).

#### DELEGA

per l'esecuzione della perquisizione e per il compimento di tutti gli incumbenti di legge contestuali e conseguenti gli Uffici di Polizia Giudiziaria della Guardia di Finanza Nucleo P.T. di Milano

#### AVVISA

le sopraindicate persone sottoposte ad indagini e nei cui confronti viene effettuata la perquisizione, che il presente atto vale anche quale informazione di garanzia ex art.369 c.p.p. nei loro confronti, con invito per le stesse ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nella forme di legge e con avvertimento che, in mancanza, sarà loro designato un difensore d'ufficio e con ulteriore invito a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.



### AVVISA

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;

- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;

- che ai sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n. 217 potrà essere richiesta l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16.

2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

### DELEGA

per l'esecuzione della perquisizione e per il compimento di tutti gli incumbenti di legge contestuali e conseguenti Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Nucleo di P.I. della Guardia di Finanza di Milano, unitamente al consulente tecnico nominato per l'acquisizione dei dati informatici di interesse investigativo.

### AVVISA

Che sono stati nominati difensori di ufficio nelle persone di  
**l'avv. Roberta Rosabianca SUCCI** del Foro di Milano con studio in via Donizzetti n. 26 Milano per BELSITO Francesco